

N. 01490/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01341/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2015, proposto da: ***, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Spadaro, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., Via Carlo Zima, 3;

contro

Questura di Bergamo e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati in Brescia, Via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

- del decreto della Questura di Bergamo prot. n. Cat.A12/IMM/II/2015/CM/545 del 31 marzo 2015, notificato in pari data, di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2015 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata;

Il ricorrente si è visto denegare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio per essersi iscritto ad un Ateneo diverso da quello per frequentare il quale gli era stato rilasciato il visto.

Alla camera di consiglio del 15 luglio 2015, si è ritenuto necessario ordinare al Questore della Provincia di Bergamo, la produzione di una relazione che dicesse quanto ritenuto utile a fini di giustizia, e in particolare a quale corso di studi si fosse in origine iscritto il ricorrente.

La Questura ha adempiuto, limitandosi a dimostrare che, nonostante la preiscrizione fosse stata richiesta a Bergamo, l'iscrizione è avvenuta presso l'Università di Torino (dove lo

studente risulta regolarmente iscritto e ha ottenuto una borsa di studio).

Nonostante ciò, il Collegio ritiene che il ricorso possa meritare positivo apprezzamento.

L'accesso degli stranieri ai corsi universitari è disciplinato, infatti, dall'art. 39 d.lgs. n. 286/98, che sancisce il principio della parità di trattamento tra straniero e cittadino italiano "nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo" (co. 1). La disposizione, emendata dall'art. 5, co. 8, lett.f), d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 (conv. con modif. dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9), con la soppressione del meccanismo delle quote d'ingresso (già previsto dal co. 4 di detto art. 39), demanda al regolamento di attuazione la disciplina di una serie di elementi, ma soprattutto prevede, lett. b), "la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'università".

L'art. 46 del DPR 394 del 1999, peraltro, prevede la fissazione del numero massimo degli accessi consentiti, stabilito sulla base dei dati forniti dalle Università al Ministero, ai sensi del comma 4 dell'art. 39 del d. lgs. 286/98. Tale disposizione deve, però, proprio in ragione di tale richiamo (ad una norma soppressa), ritenersi implicitamente abrogata, con la conseguenza

che, ad oggi, l'ingresso per la frequenza è subordinato esclusivamente al fatto che si sia ottenuta la preiscrizione.

A nulla rileva il fatto che poi l'iscrizione sia avvenuta in un ateneo diverso, in quanto non appare ravvisabile unaratio che consenta la possibilità di trasferimento ad altra università dopo il primo anno, ma non l'iscrizione presso un'altra università italiana (in tal senso cfr TAR Firenze, n. 394 del 2014, che cita, a sua volta TAR Milano, sez. III, 2 novembre 2010 n. 7151).

Né l'accoglimento del ricorso può trovare ostacolo nell'incontestata circostanza per cui il ricorrente ha ommesso di chiedere l'autorizzazione dell'Università di Bergamo - presso la quale, peraltro, non risultava ancora nemmeno iscritto - a trasferirsi presso l'Università di Torino: ad essa non può che essere attribuita la natura di una mera violazione amministrativa, inidonea a precludere la possibilità per lo studente straniero di continuare nel proprio processo di formazione in Italia, ricorrendone tutti gli altri presupposti.

Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della questione dedotta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, **lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione intenderà adottare.**

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)